

**DEMOCRAZIA CRISTIANA**  
DIREZIONE CENTRALE

# **NUOVI ARTICOLI DELLO STATUTO**

*Approvati dal Consiglio Nazionale  
nella seduta del 9 settembre 1966*

- 1) Le procedure per il tesseramento
- 2) La formazione della rappresentanza interna  
nei Congressi Nazionali e Provinciali
- 3) Il sistema delle garanzie

**SEGRETERIA ORGANIZZATIVA**



# DEMOCRAZIA CRISTIANA

DIREZIONE CENTRALE

## NUOVI ARTICOLI DELLO STATUTO

*Approvati dal Consiglio Nazionale  
nella seduta del 9 settembre 1966*

- 1) Le procedure per il tesseramento
- 2) La formazione della rappresentanza interna nei Congressi Nazionali e Provinciali
- 3) Il sistema delle garanzie



**SEGRETERIA ORGANIZZATIVA**

## TITOLO I

### I SOCI

#### CAPO I - L'ammissione nel Partito

Art. 1. — Possono essere iscritti al Partito i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano di incensurabile condotta morale e politica

Art. 2. — La domanda di ammissione importa l'adesione all'ideologia e al programma del Partito, l'impegno all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle direttive stabilite dai Congressi e dagli altri organi competenti.

Art. 3. — La domanda di ammissione, compilata per iscritto e controfirmata da due soci, deve essere presentata personalmente, oppure inviata per posta, al Segretario della Sezione territorialmente competente.

Una seconda copia della domanda, egualmente controfirmata dai due soci presentatori, deve invece essere inviata, per posta, al Comitato Provinciale o al Comitato Comunale se il Comune ha più di 100.000 abitanti.

E' territorialmente competente la Sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.

Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento di ufficio dell'iscrizione alla Sezione di nuova competenza.

Si può derogare alla regola, secondo modalità determinate dal Regolamento, per gli iscritti che ricoprono cariche pubbliche, e al fine di consentirne la partecipazione all'attività del Partito nelle sedi di emigrazione, per gli emigrati fuori provincia.

#### CAPITOLO I - L'AMMISSIONE AL PARTITO

**Art. 4.** — La Direzione Sezionale deve deliberare sulla domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla sua presentazione e darne immediata comunicazione alla competente Commissione per il controllo del Tesseramento.

Se la Direzione Sezionale non si pronuncia entro 30 giorni dalla data di presentazione, risultante o da prova postale o da ricevuta che il presentatore può richiedere alla Sezione, la domanda stessa deve essere presa in esame dalla competente Commissione per il Tesseramento. La Commissione deve decidere entro i successivi 30 giorni.

Qualora quest'ultima non abbia provveduto nel termine prescritto, la domanda si intende accolta. Della avvenuta iscrizione la Commissione dà comunicazione alla Direzione Sezionale competente; la

stessa comunicazione può essere fatta dall'interessato.

Qualora una Sezione non provveda su più di 10 domande, la competente Commissione per il Tesseramento nomina un Commissario al Tesseramento per l'anno in corso. Questi risponde del proprio operato alla Commissione stessa ed ha il compito di decidere circa le nuove domande di iscrizione.

Il Commissario ha l'obbligo di informare la Direzione Sezionale delle domande presentate. La Direzione Sezionale ha facoltà di esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Contro l'iscrizione di un nuovo socio è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi socio della stessa Sezione. Tale ricorso deve essere presentato alla competente Commissione entro 30 giorni dalla avvenuta iscrizione.

Contro il rigetto della domanda di iscrizione deliberata dalla Direzione Sezionale è ammesso ricorso da parte dell'interessato alla competente Commissione, da presentarsi entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

La competente Commissione per il Tesseramento deve decidere entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. I termini previsti non sono prorogabili in alcun modo, neppure per ulteriore istruttoria.

Ove la competente Commissione non decida sul ricorso entro il termine previsto, esso si intende accolto.

Contro la decisione della competente Commissione periferica è ammesso ricorso alla Commis-

sione Centrale sia da parte dell'interessato che da parte della Direzione Sezionale.

La Direzione Sezionale e la Commissione competente periferica hanno facoltà di proporre ricorso alla Commissione Centrale contro l'iscrizione avvenuta ai sensi del terzo comma del presente articolo.

In entrambi i casi il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento o, nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, dalla comunicazione effettuata dalla Commissione competente, o dall'interessato, alla Direzione Sezionale.

**Art. 4. I.** — E' costituita presso ogni Comitato Provinciale, e presso ogni Comitato Comunale, di Comuni con più di 100.000 abitanti, la Commissione per il controllo del Tesseramento nominata dai rispettivi Comitati nella loro prima seduta e composta di 8 membri. Quattro membri sono designati dalla maggioranza, e quattro dal Gruppo o dai Gruppi di minoranza facenti parte o meno del Comitato, le cui liste abbiano ottenuto nell'ultimo Congresso Provinciale o Comunale ordinari almeno il 10% dei voti.

Fanno parte di diritto della Commissione con voto consultivo, i Delegati provinciali dei Movimenti Femminili e Giovanile.

Non possono far parte delle Commissioni provinciali e comunali rispettivamente il Segretario Provinciale ed il Dirigente Organizzativo provinciale ed il Segretario Comunale ed il Dirigente Organizzativo Comunale.

Il Segretario Provinciale e il Segretario del Comitato Comunale nominano il Presidente della rispettiva Commissione, scegliendolo fra gli otto membri aventi voto deliberativo.

Le Commissioni per il controllo del Tesseramento hanno poteri decisori nelle materie di loro competenza.

Le Commissioni sono competenti a:

a) provvedere sulle domande di iscrizione in mancanza della decisione della Direzione Sezionale, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente;

b) autorizzare le deroghe previste dall'ultimo comma dell'art. 3;

c) promuovere ispezioni alle Sezioni sullo svolgimento del Tesseramento;

d) definire i ricorsi e i reclami inerenti al tesseramento;

e) nominare i Commissari al Tesseramento nel caso previsto dall'art. 4;

f) deferire al Collegio dei Proibiviri i colpevoli di attività dolose in materia di Tesseramento;

g) compilare le liste degli aventi diritto al voto per le elezioni sezionali;

h) fare proposte al Comitato Provinciale, o al Comitato Comunale, in ordine allo stato e all'andamento del Tesseramento.

La Commissione decide a maggioranza semplice e la decisione è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le questioni di cui

ai punti d) ed e) debbono essere decise a maggioranza dei tre quarti dei presenti alla riunione.

Fermo quanto disposto dall'art. 4, le altre questioni non decise entro 90 giorni dalla Commissione periferica, sono devolute automaticamente alla competenza della Commissione Centrale.

**Art. 4 II.** — E' costituita presso la Direzione del Partito la Commissione Centrale per il controllo del Tesseramento nominata dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta e composta di 8 membri. Quattro membri sono designati dalla maggioranza, e quattro dal Gruppo o dai Gruppi di minoranza facenti parte o meno del Consiglio Nazionale, le cui liste abbiano ottenuto nell'ultimo Congresso Nazionale almeno il 5% dei voti.

Fanno parte di diritto della Commissione, con voto consultivo, i Delegati nazionali dei Movimenti Femminile e Giovanile.

Il Segretario Politico nomina il Presidente della Commissione Centrale scegliendolo fra gli otto membri aventi voto deliberativo.

La Commissione Centrale per il controllo del Tesseramento ha poteri decisori nelle materie di sua competenza.

La Commissione è competente a:

a) definire i ricorsi e i reclami avverso le decisioni delle Commissioni provinciali o comunali del Tesseramento, quelli previsti dall'articolo 4 e quelli devoluti a norma dell'art. 41;

b) decidere sui ricorsi riguardanti le deroghe di cui all'ultimo comma dell'art. 3;



c) promuovere ispezioni ai Comitati Provinciali e alle Sezioni sullo svolgimento del Tesseramento;

d) deferire al competente Collegio dei Probi-viri i colpevoli di attività dolose in materia di tesseramento;

e) fare proposte alla Direzione Centrale in ordine allo stato e all'andamento del Tesseramento.

**Art. 5.** — Non possono essere ammessi nel Partito e, se ammessi, non possono permanervi, coloro che siano iscritti o si iscrivano ad altra associazione o Movimento, di natura anche parzialmente politica, aventi finalità contrastanti con quelle del Partito stesso.

Nei casi dubbi spetta alla Direzione Centrale il giudizio sulla compatibilità dell'appartenenza alle singole Associazioni o Movimenti.

La Direzione Centrale può escludere dall'iscrizione cittadini appartenenti a determinati gruppi o categorie ed in ogni caso avocare a sé la decisione sull'iscrizione di singoli cittadini.

**Art. 5 I.** — La tessera è rilasciata all'iscritto dalla Segreteria Sezionale che la consegna al socio il quale firma per ricevuta.

Ogni socio deve versare l'importo della tessera stabilito dalla Direzione Centrale.

**Art. 5 II.** — In occasione del rinnovo annuale della tessera, al socio spetta di diritto il rilascio della medesima previo versamento dell'importo sta-

bilito dalla Direzione Centrale da effettuarsi entro il termine di chiusura del Tesseramento.

**Art. 5 III.** — La pubblicità dell'elenco degli iscritti delle Sezioni è obbligatoria all'interno del Partito. Ogni socio ha diritto di consultare il libro dei soci della propria Sezione.

Ogni Dirigente di Partito o membro di Organi collegiali, ha diritto di consultare e fare copia del libro soci delle Sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'Organo del quale egli fa parte.

**Art. 5 IV.** — Il Comitato Provinciale fornisce ad ogni Sezione il libro soci, nel modello predisposto dalla Direzione Centrale, con pagine numerate e vidimate dal Segretario Provinciale o da un suo delegato.

**Art. 5 V.** — La Direzione del Partito fissa le date di apertura e chiusura del Tesseramento ed emana le istruzioni relative alla sua attuazione.

#### **CAPO I-BIS - Criteri per la rappresentanza congressuale**

**Art. 5 VI.** — La rappresentanza, nel Congresso Nazionale, è determinata per metà sulla base degli iscritti e per metà sulla base dei voti ufficiali conseguiti dal Partito nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati.

**Art. 5 VII - Il Consiglio Nazionale** fissa il rapporto tra delegati e iscritti.

Ai fini della rappresentanza dei soci si procede come segue: si divide la metà degli iscritti di ogni provincia per il rapporto stabilito dal Consiglio Nazionale ed i posti di delegati vengono attribuiti sulla base dei quozienti interi. I resti saranno rappresentati, per il loro valore, da un delegato in più.

Ai fini della rappresentanza dei voti si procede come segue:

a) si fissa il numero complessivo dei delegati dividendo la metà nazionale degli iscritti per il rapporto stabilito dal Consiglio Nazionale;

b) si moltiplica, in ogni provincia, il numero dei voti ufficiali conseguiti dal Partito per la percentuale dei voti stessi sul totale dei voti validi;

c) si sommano tutti i prodotti di cui al punto b);

d) si divide il totale ottenuto dalla somma dei prodotti per il numero complessivo dei delegati spettanti ai voti di cui al punto a);

e) si ripartiscono i delegati in ogni provincia sulla base di quante volte il quorum di cui al punto d) è contenuto nei singoli prodotti di cui al punto b). I delegati non attribuiti in base ai quozienti interi vengono assegnati ai più alti resti. Tutti i delegati spettanti ai voti rappresentano un numero di iscritti pari al rapporto fissato dal Consiglio Nazionale.

Ferma restando l'effettiva rappresentatività, nessuna provincia può avere un numero di delegati inferiore a tre.

**Art. 5 VIII.** — Ai soli fini congressuali non si tiene conto nelle singole province degli iscritti eccedenti il 20% dei voti conseguiti dal Partito.

**Art. 5 IX.** — Il procedimento di cui ai precedenti articoli si applica, oltre che per il Congresso Nazionale, anche per i Congressi Provinciali.

## TITOLO IX

### GARANZIE STATUTARIE

**Art. 90.** — Il Comitato Provinciale decide in prima istanza per violazioni dello Statuto e dei Regolamenti:

a) sui ricorsi di singoli iscritti o di Sezioni contro i provvedimenti di Sezioni o di Comitati Comunali o Zonali;

b) per le elezioni dei Comitati Comunali e delle Direzioni Comunali, e di quelle Sezionali.

Il Comitato Provinciale è inoltre competente per tutti i conflitti tra gli organi inferiori del Partito nonché per le controversie relative alla formazione di liste, alla costituzione delle Amministrazioni comunali e provinciali, alle attività dei Gruppi consiliari democratici cristiani.

Le decisioni dei Comitati Provinciali possono essere impugnate avanti alla Direzione Centrale.

**Art. 91.** — La Direzione Centrale decide:

a) sui ricorsi dei singoli iscritti o di organi del Partito contro i provvedimenti dei Comitati Provinciali;

b) sulle pronunce dei Comitati Provinciali, prese ai sensi del precedente articolo.

Le decisioni della Direzione Centrale possono essere impugnate innanzi al Consiglio Nazionale solo per violazioni dello Statuto e dei Regolamenti.

**Art. 92.** — I ricorsi previsti dall'art. 90 debbono essere inoltrati entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Il Comitato Provinciale, o una Commissione eletta nel suo seno con voto limitato a due terzi, deve decidere i ricorsi entro 30 giorni dalla loro proposizione; in mancanza, il ricorso è devoluto all'organo dell'istanza superiore.

**Art. 93.** — I ricorsi previsti dall'art. 91 debbono essere inoltrati entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento impugnato.

La Direzione del Partito, o una Commissione da essa delegata, decide entro 90 giorni dalla proposizione dei ricorsi.

Il termine previsto non è prorogabile in alcun modo neppure per ulteriore istruttoria.

In mancanza di decisione nel termine stabilito, il ricorso si considera accolto.

**Art. 94.** — Contro le decisioni della Direzione Centrale, prese ai sensi dell'art. 91, ultimo comma, il ricorso al Consiglio Nazionale deve essere proposto entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Consiglio Nazionale, o una Commissione eletta nel suo seno con voto limitato a due terzi, deciderà entro due mesi dalla presentazione dei ricorsi.

**Art. 95.** — I provvedimenti organizzativi sono esecutivi nonostante ricorso.

L'organo che ha competenza sul ricorso può sospendere l'esecutorietà del provvedimento.

Art. 96. — Sono misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione fino a 12 mesi.

La sospensione superiore a tre mesi ha come effetto la decadenza dalle cariche di Partito. Il Collegio Centrale dei Probiviri può, su ricorso sospendere questo effetto;

d) l'espulsione, che può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante e comunicata alle Sezioni e al Comitato Provinciale e da questo alla Direzione Centrale. Le decisioni comminanti le espulsioni importano la decadenza immediata da ogni carica e da ogni altra attività di Partito.

Art. 97. — Le misure disciplinari non possono essere comminate che dai Collegi Regionali e Centrali dei Probiviri, salvo quanto disposto per l'attività in sede parlamentare dai Regolamenti dei Gruppi D.C. della Camera e del Senato di cui all'art. 80.

Spetta alla Direzione Centrale decidere su atti di indisciplina che comportano gravi conseguenze politiche, nei casi in cui ciò sia richiesto da urgenti necessità di carattere operativo. In tali casi la Direzione può disporre, a titolo cautelativo, la sospensione dell'iscritto e deve deferire il caso al giudizio del Collegio Centrale dei Probiviri, ove non abbia provveduto, appena cessato il motivo di urgenza, alla revoca della sospensione stessa.

Contro le decisioni disciplinari della Direzione, l'interessato può ricorrere alla seconda Sezione del Collegio Centrale dei Probiviri di cui all'art. 105.

La Direzione Centrale dichiara la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni politiche in liste e collegamenti diversi da quelli della Democrazia Cristiana o comunque non approvati dagli organi competenti del Partito.

Le Giunte provinciali possono dichiarare la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni amministrative in liste e collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti. I provvedimenti della Giunta provinciale sono sottoposti alla convalida del Comitato Provinciale.

**Art. 98.** — Le decisioni dei Collegi di prima istanza non sono esecutive fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 114.

Qualora ricorrano gravi motivi, il Collegio Regionale dei Probiviri, con decisione motivata, può dichiarare esecutiva la decisione.

Avverso l'esecutorietà della decisione stessa, può essere proposto ricorso, unitamente al merito, o separatamente, al Collegio Centrale dei Probiviri, che può decidere sulla domanda di sospensione prima di pronunciarsi sul merito.

**Art. 99.** — Le domande di ammissione al Partito di espulsi per indisciplina o indegnità morale, possono essere esaminate a giudizio favorevole dell'organo che ha comminato l'espulsione.

La riammissione del socio espulso non potrà avvenire in ogni caso, se non con decorrenza di un anno dalla pronuncia di espulsione.



Il socio espulso e riammesso non potrà ricoprire cariche nel Partito, se non dopo sei mesi dalla sua riammissione.

**Art. 100.** — Sono costituiti i Collegi Regionali ed il Collegio Centrale dei Probiviri.

Ciascun Collegio è formato da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati secondo le procedure previste negli articoli 101 e seguenti.

I Collegi durano in carica due anni.

**Art. 101.** — Per la nomina dei Probiviri Regionali è formato in ogni Regione un albo dei candidati probiviri, con un numero di iscritti non inferiore a 12 e non superiore a 24. Il numero degli iscritti all'albo è stabilito ogni quadriennio dal Comitato Regionale interessato.

I candidati probiviri, chiamati a far parte dell'albo, sono eletti dal Comitato Regionale ad una maggioranza non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti.

Dall'albo deve far parte almeno un iscritto per ogni provincia.

L'albo ha una validità di quattro anni.

I candidati probiviri inclusi nell'albo debbono avere un'età non inferiore ai 35 anni ed un'anzianità di iscrizione ininterrotta al Partito di almeno 10 anni; essi debbono inoltre essere di specchiata condotta morale e politica.

**Art. 102.** — Il Collegio Regionale dei Probiviri è formato per la durata di un biennio mediante l'estrazione a sorte di quattro giudici effettivi e

di due supplenti tra gli iscritti all'albo regionale dei candidati probiviri.

Per le operazioni di estrazione a sorte, l'albo deve essere sempre al completo procedendosi tempestivamente alle integrazioni necessarie in caso di avvenuta decadenza di taluni suoi membri.

Ove il Comitato Regionale non provveda entro tre mesi dalla sua costituzione alla formazione dell'albo, vi provvede la Direzione Centrale; se entro i 30 giorni successivi alla formazione dell'albo non si procede all'estrazione a sorte dei Probiviri, vi procede il Presidente del Collegio Centrale dei Probiviri.

Dopo il sorteggio, gli iscritti nell'albo eleggono a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente del Collegio.

La nomina a probiviro regionale comporta, per i due anni di durata dell'incarico, il divieto di assumere ogni altra carica di Partito, quelle di Sindaco, di Presidente di Amministrazione Regionale e Provinciale e di Assessore Regionale, di Parlamentare regionale o nazionale nonché le candidature relative a questi uffici.

L'accettazione da parte del candidato probiviro delle cariche o candidature, considerate incompatibili nel comma precedente, comporta la sua decadenza dall'albo.

Presso ogni Collegio Regionale il Collegio Centrale dei Probiviri nomina un Segretario laureato in giurisprudenza, il quale dipende funzionalmente dal Collegio Regionale stesso e, per gli altri aspetti del suo rapporto di lavoro, dalla Direzione Centrale del Partito.

Art. 103. — Per la nomina dei Probiviri Centrali è formato un albo di 24 candidati Probiviri eletti a maggioranza di tre quarti dal Consiglio Nazionale tra iscritti che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dall'art. 101.

Il Collegio Centrale dei Probiviri è formato per la durata di un biennio mediante l'estrazione a sorte di quattro giudici effettivi e di due supplenti tra gli iscritti all'albo centrale dei candidati Probiviri.

Dopo l'effettuazione del sorteggio, gli iscritti all'albo centrale eleggono a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente del Collegio Centrale.

Per l'albo e per i membri del Collegio e dell'albo si applicano le norme contenute rispettivamente nei comma secondo, quinto e sesto dell'art. 102.

Art. 104. — Il Collegio Regionale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della Regione e decide:

- a) sui casi di indisciplina e indegnità morale;
- b) sulle questioni di indole personale tra soci.

Art. 105. — La Direzione Centrale può deliberare l'avocazione al Collegio Centrale dei Probiviri di casi di particolare rilevanza.

Contro le decisioni del Collegio Centrale dei Probiviri è ammesso ricorso, in ultima istanza, alla seconda Sezione del Collegio Centrale dei Probiviri composta da sette membri che non abbiano partecipato alla decisione impugnata, nominati con le

stesse modalità. Questa Sezione decide inoltre, in ultima istanza, sui casi previsti dagli articoli 110 e 113.

**Art. 106.** — Il Collegio Centrale dei Probiviri decide:

a) in prima istanza, su casi ad esso avvocati dalla Direzione Centrale;

b) in seconda istanza, sulle questioni decise in prima istanza dal Collegio Regionale.

**Art. 107.** — I Collegi dei Probiviri decidono su ricorso o su denuncia di qualsiasi iscritto al Partito, e possono anche procedere d'ufficio.

**Art. 108.** — Per la validità delle decisioni dei Collegi Regionali e di quello Centrale, è necessaria la presenza di almeno tre membri e di cinque per la seconda Sezione del Collegio Centrale.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**Art. 109.** — La decisione dei Collegi deve essere motivata e così comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati, nonché agli organi competenti del Partito, nel termine di 10 giorni dall'adozione.

**Art. 110.** — Durante le more per gli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 102, il Collegio Centrale dei Probiviri è competente a decidere in prima istanza su eventuali controversie disciplinari. Nel caso di mancata funzionalità di un Collegio Regionale, il Presidente del Consiglio Nazionale scio-

glie il Collegio stesso e fino alla sua ricostituzione  
demanda le controversie disciplinari alla compe-  
tenza del Collegio Centrale dei Probiviri che deci-  
de in prima istanza.

Art. 111. — E' garantita la difesa del socio sulla  
base del principio del contraddittorio.

A tal fine, il Presidente del Collegio, con let-  
tera raccomandata con avviso di ricevimento, pro-  
cede alla contestazione degli addebiti e alla co-  
municazione della denuncia o del ricorso a tutti  
gli interessati.

Art. 112. — I Collegi dei Probiviri emettono la  
decisione entro il termine di 30 giorni dal ricevi-  
mento della denuncia o del ricorso, sentiti, se ne-  
cessario, e in ogni caso quando lo richiedono, il  
ricorrente e gli altri diretti interessati. Per la sua  
decisione il Collegio Centrale può sentire il Pre-  
sidente del Collegio Regionale che ha emesso la  
decisione.

Qualora il Collegio, per gravi motivi, ritenga  
necessaria una proroga al termine per la deci-  
sione, deve disporla con ordinanza motivata e no-  
tificata agli interessati, e al Collegio Centrale; la  
durata di tale proroga non può eccedere i 15 giorni.

Il Collegio è competente a conoscere in via inci-  
dentale, e ai soli fini del giudizio in corso, la vali-  
dità degli atti che costituiscono il presupposto della  
violazione disciplinare.

Art. 113. — In caso di mancata decisione entro  
i termini di cui al precedente articolo, la denuncia

è devoluta al Collegio Centrale dei Probiviri, che decide in prima istanza.

**Art. 114.** — Le impugnazioni delle decisioni vanno, a pena di decadenza, proposte nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 109.

La Segreteria del Collegio dei Probiviri provvederà a dare comunicazione dell'impugnazione ai controinteressati.

**Art. 115.** — Il mancato ricorso contro la decisione dei Collegi di prima istanza, nei termini previsti, rende esecutiva la decisione.

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

**I.** — Contro le decisioni del Collegio Centrale dei Probiviri emesse in sede di prima istanza dopo il 1° gennaio 1965, è ammesso ricorso alla seconda Sezione del Collegio Centrale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua costituzione.

**II.** — Le norme statutarie approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 9-9-1966 entrano in vigore immediatamente salvo quelle che presuppongono la costituzione di nuovi organi o la modificazione di quelli esistenti, le quali entrano in vigore all'atto della costituzione degli organi nuovi o modificati.

Gli organi di cui al precedente comma devono essere costituiti entro il 90° giorno dalla approvazione delle norme.



## CRITERI PER DETERMINARE LA RAPPRESENTANZA NEI CONGRESSI PROVINCIALI

La rappresentanza nei Congressi provinciali viene determinata analogicamente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, e 16 del testo di modifica allo Statuto, relativi ai criteri per la determinazione della rappresentanza al Congresso Nazionale (testo approvato dal Consiglio Nazionale in data 9 settembre 1966).

### SEZIONI CHE NON RAGGIUNGONO LA RAPPRESENTANZA INERENTE AI VOTI

Per quanto riguarda i Congressi provinciali, puo' verificarsi il caso delle Sezioni che non raggiungono alcuna rappresentanza in base ai voti, caso che non trova regolamentazione nelle norme per la determinazione della rappresentanza al Congresso Nazionale. Il problema e' stato risolto tenendo presente lo spirito delle nuove norme, in attesa che il caso venga codificato nel nuovo regolamento per i Congressi provinciali.

A tali Sezioni e' stata attribuita esclusivamente la rappresentanza inderogabile agli iscritti, calcolata pero' sul totale degli iscritti anziche' sulla loro meta'; conseguentemente si e' ridotto opportunamente il numero dei posti di delegato sezione inerenti ai voti della provincia.

### COMUNI PRIVI DI SEZIONE DC O SEZIONI SENZA ISCRITTI

Puo' verificarsi inoltre il caso di comuni privi di Sezioni dc, e quello di Sezioni che non hanno fatto il tesseramento; per questi casi, i relativi voti dc, dovranno essere esclusi da ogni conteggio (es. V. Sezione di Porto Tolle).

### ARROTONDAMENTO DEI RESTI PER LA RAPPRESENTANZA INERENTE AGLI ISCRITTI

Vi e', ancora, per quanto concerne la rappresentanza inerente agli iscritti, il problema dell'arrotondamento dei resti. Lo Statuto prevede (articolo 14, secondo comma) che i resti, per il loro valore, siano portati da un delegato in piu'.

Per evitare le complicazioni che potrebbero derivare dall'eccessivo frazionamento dei voti scendendo alle unita' (taglio schede) ed anche per evitare il caso limite di un delegato in rappresentanza di un socio, si e' stabilito di arrotondare le cifre delle unita' nel modo seguente:

- da 1 a 4	a 0 per difetto se uguale o inferiore a 2
	a 5 per eccesso se superiore a 2

- da 5 a 9 a 5 per difetto se uguale o inferiore a 7
- a 10 per eccesso se superiore a 7

CRITICI PER DETERMINARE LA

QUANTITÀ DEI CONGRESSI PROVINCIALI

• •

A maggior chiarimento delle operazioni richieste per determinare la rappresentanza nei Congressi provinciali, e' stato ritenuto utile effettuare un esempio pratico basato sui dati della provincia di Rovigo.

#### A - OPERAZIONI PRELIMINARI

Il Comitato provinciale:

- 1) stabilisce il rapporto di rappresentanza delegati-iscritti (quorum) 1/50;
- 2) riduce gli iscritti al 20% dei voti conseguiti nelle ultime elezioni per la Camera, per le Sezioni che superano detta percentuale (colonna f):  
(es. Sezione di Sagnolo di Po' con 328 iscritti pari al 45,8% dei propri voti; resta con 99 iscritti pari al 20%)
- 3) moltiplica i voti dc. di ciascuna Sezione per la relativa percentuale (colonna m), ottenendo i "voti rapportati":  
(es. Adria  $5.630 \times 39,7 = 2239,391$ )
- 4) calcola il numero dei delegati della provincia spettanti ai voti, dividendo la meta' degli iscritti ridimensionati (totale colonna f) per il "quorum", tenendo conto, per le Sezioni interessate, del numero degli iscritti ridimensionati al 20% dei voti:

$$8.995 : 2 = 4.498$$

$$4.498 : 50 = 90$$

- 5) calcola il "quoziente voti" dividendo la somma provinciale dei "voti rapportati" (totale colonna m) per il numero dei delegati spettanti ai voti (90):

$$2.789.364 : 90 = 30.992$$

#### B - CALCOLO DELLA RAPPRESENTANZA INERENTE AGLI ISCRITTI

- a) Per il calcolo della rappresentanza inerente agli iscritti il Comitato provinciale divide la meta' degli iscritti (eventualmente ridimensionati al 20% ed opportunamente arrotondati) di ciascuna Sezione (cg



lonna g) per il quorum (50): il quoziente intero rappresenta il numero dei delegati con rappresentanza piena (colonna h). I resti sono rappresentati per il loro valore, da un delegato in piu' (colonna i), (es. Sezione di Adria 313 : 50 = g delegati da 50 + 1 da 13)

### C - CALCOLO DELLA RAPPRESENTANZA INERENTE AI VOTI

7) Per il calcolo della rappresentanza inerente ai voti, il Comitato provinciale divide i "voti rappresentati" di ciascuna Sezione (colonna e) per il "quoziente voti" (50.348). Il quoziente intero rappresenta il numero dei delegati spettanti alla Sezione (colonna n);

8) I posti di delegato non attribuiti con la precedente operazione (punto 7) vengono attribuiti in base ai piu' alti resti (colonna o).

N.B. - Tutti questi delegati rappresentano un numero di iscritti pari al quorum

### D - ECCEZIONI

9) Alle Sezioni rimaste completamente escluse dalla attribuzione dei posti di delegato inerenti ai voti viene assegnata la sola rappresentanza inerente agli iscritti dividendo il totale (e non la meta') dei rispettivi iscritti (eventualmente ridimensionati al 70% dei voti ed opportunamente arrotondati) per il quorum:

#### Iscritti

SEZIONI	COLONNA f	ARROTONDAMENTI	RAPPRESENTANZA
CALTO	22	20	1 da 20
CARDA	52	50	1 da 50
CANALE	19	20	1 da 20
LANA	33	35	1 da 35
PEZZOLI	53	55	1 da 50 e 1 da 5
CAIBA	52	50	1 da 50
PINCARA	57	55	1 da 50 e 1 da 5
BOCCASETTE	57	55	1 da 50 e 1 da 5
BONELLI	13	15	1 da 15
CA' BELLO	11	10	1 da 10
CA' FEMIER	23	25	1 da 25
CA' BULIANI	15	15	1 da 15

**Iscritti**

SEZIONI	COLONNA F	ARROTONDAMENTI	RAPPRESENTANZA
OCARO F.T.	23	25	1 da 25
FILA	3	5	1 da 5
POLESINE C.	39	40	1 da 40
SCARDAVARI	55	55	1 da 50 e 1 da 5
TOLLE	29	30	1 da 30
<b>TOTALE</b>	<b>536</b>		

10) della operazione di cui al punto 9) consegue la necessita' di dover opportunamente ridurre i 90 delegati inerenti ai voti. Per far cio' bastera' dividere la meta' della somma degli iscritti delle Sezioni di cui al punto 9) per il quorum (50). Il quoziente rappresenta il numero dei delegati da detrarre da quelli assegnati in base ai resti, a cominciare dai resti piu' bassi.

$$536 : 2 = 278$$

$$278 : 50 = 5 \text{ (quoziente intero)}$$

Pertanto alle seguenti Sezioni viene tolto un delegato inerente ai voti ottenuto in base ai resti che erano i piu' bassi:

**Bagnolo di Po' - Fiesso Umb. - Zelo - Stienta - Trecenta**

Poiche' le Sezioni di Bagnolo Po', Zelo e Stienta perdono l'unico delegato in rappresentanza dei voti, alle medesime viene attribuita la rappresentanza intera degli iscritti secondo quanto detto al punto 9).

\* \* \*

C O M U N I  e  S E Z I O N I	Operazioni preliminari						Rapp
	RISULTATI CAMERA 1963			Iscritti DC 1965	% Iscritti sui voti DC	Iscritti ridimensiona- ti nati (20% voti DC)	Meta' degli Iscritti ri- dimensionati e arrotondati
	TOTALE VOTI VALIDI	VOTI VALIDI DC	% VOTI DC				
	(a)	(b)	(c) $\frac{b}{a} \cdot 100$	(d)	(e) $\frac{d}{b} \cdot 100$	(f) $\frac{f}{a} \cdot 100$	(g) gr : ?
PETTORAZZA GRIMANI	1.297	876	67,5	239	27,3	175	90
PINCARA	1.188	439	37,0	57	13,0	57	30
POLESELLA	2.409	784	32,5	111	14,2	111	55
PONTECCHIO POL.	1.111	451	40,6	77	17,1	77	40
PORTO TOLLE	-	-	-	-	-	-	-
BOCCASETTE	568	283	49,8	84	29,7	57	30
BONELLI	233	64	27,5	15	23,4	13	5
CA' MELLO	203	56	27,6	28	50,0	11	5
CA' TIEPOLO	3.322	883	26,6	147	16,6	147	75
CA' VENTIER	508	116	22,8	23	19,8	23	10
CA' ZULIANI	217	76	35,0	20	26,3	15	10
OCARO P. T.	201	117	58,2	54	46,2	23	10
PILA	285	102	38,5	3	2,9	3	-
POLESINE C.	307	197	64,2	85	43,1	39	30
SCARDOVARI	995	276	27,7	82	29,7	55	30
TOLLE	407	144	35,4	52	36,1	29	15
RO SOLINA	2.528	1.072	42,4	194	18,1	194	95
ROVI GO	28.634	11.649	40,7	1.415	12,1	1.415	710
SALARA	1.076	514	47,8	138	26,8	103	50

Rappresentanza dei soci			Rappresentanza dei voti				RAPPRESENTANZA COMPLESSIVA (TOTALE DELEGATI)
DELEGATI ATTRIBUITI			Voti DC Camera '63 rapportati	DELEGATI ATTRIBUITI			
SUI QUOTIENTI INTERI	SUI RESTI	TOTALE		SUI QUOTIENTI INTERI	SUI PIU' ALTI RESTI	TOTALE	
(h) q <sub>20</sub> : 50	(i)	(l) q <sub>20</sub> + 1	(m) q <sub>20</sub> + c	(n) q <sub>20</sub> : 30 500	(o)	(p) q <sub>20</sub> + o	
1	1 (40)	2	59.130	1	(28.582) 1	2	3 da 50 e 1 da 40=190
-	1 (30)	1	16.243	-	(16.243)	-	(*) 1 da 50 e 1 da 5=55
1	1 (5)	2	26.480	-	(26.480) 1	1	2 da 50 e 1 da 5=105
-	1 (40)	1	18.310	-	(18.310) 1	1	1 da 50 e 1 da 40=90
-	-	-	-	-	-	-	- - -
-	1 (30)	1	14.093	-	(14.093)	-	(*) 1 da 50 e 1 da 5=55
-	1 (4)	1	1.760	-	(1.760)	-	(*) 1 da 15=15
-	1 (3)	1	1.545	-	(1.545)	-	(*) 1 da 10=10
1	1 (25)	2	23.487	-	(23.487) 1	1	2 da 50 e 1 da 25=125
-	1 (10)	1	2.644	-	(2.644)	-	(*) 1 da 25=25
-	1 (10)	1	2.660	-	(2.660)	-	(*) 1 da 15=15
-	1 (10)	1	6.809	-	(6.809)	-	(*) 1 da 25=25
-	- -	-	3.927	-	(3.927)	-	(*) 1 da 5=5
-	1 (20)	1	12.647	-	(12.647)	-	(*) 1 da 40=40
-	1 (30)	1	7.645	-	(7.645)	-	(*) 1 da 50 e 1 da 5=55
-	1 (13)	1	5.097	-	(5.097)	-	(*) 1 da 30=30
1	1 (45)	2	46.452	1	(14.904)	1	2 da 50 e 1 da 45=145
14	1 (10)	15	474.114	15	(15.894)	15	20 da 50 e 1 da 10=1460
1	- -	1	24.569	-	(24.569) 1	1	2 da 50=100



Distanza dei soci			Rappresentanza dei voti				RAPPRESENTANZA COMPLESSIVA (TOTALE DELEGATI)
DELEGATI ATTRIBUITI			Voti DC Cassa '63 Rapportati	DELEGATI ATTRIBUITI			
SUI CLIENTI STARI	SUI FRATELLI	TOTALE		SUI GIORNATI ENTRATI	SUI PIU' ALTI RISCHI	TOTALE	
(b) 5:50	(1)	(2) 1a b + c	(m) m2D x c 12m : 3058	(o)	(p) pa' + o		
-	1 (45)	1	21.344	-	(21.344) 1	1	1 da 50 e 1 da 45=95
3	1 (10)	4	118.919	3	(27.275) 1	4	7 da 50 e 1 da 10=360
1	1 (10)	2	18.557	-	(18.557) (1)	(1)	(**) 2 da 50 e 1 da 15=115
2	1 (45)	3	54.223	1	(23.675) 1	2	4 da 50 e 1 da 45=245
1	1 (15)	2	47.701	1	(17.153) (1)	(1)	(***) 2 da 50 e 1 da 15=115
1	1 (35)	2	77.056	2	(15.960)	2	3 da 50 e 1 da 35=185
-	1 (15)	1	18.400	-	(18.400) 1	1	1 da 50 e 1 da 15=65
1	1 (10)	2	30.368	-	(30.368) 1	1	2 da 50 e 1 da 10=110
1	1 (5)	2	21.789	-	(21.789) 1	1	2 da 50 e 1 da 5=105
63)	(81)	(124)	2.749.362	37	(227)	(89)	9.165

C O M U N I  e  S E Z I O N I	Operazioni preliminari					Rapp  Meta' degli iscritti rj dimensionati e arrotondati	
	RISULTATI CAMERA 1963			Iscritti DC 1963	%		Iscritti ridimensiona ti (20% voti DC)
	TOTALE VOTI VALIDI	VOTI VALIDI DC	% VOTI DC				
	(a)	(b)	(c) $\frac{b}{a} \times 100$	(d)	(e) $\frac{d}{c} \times 100$		(f) $\frac{d \times 20}{100}$
ADRIA	15.176	6.030	39,7	632	10,5	632	315
ARIANO POLESINE	4.666	1.671	35,8	194	11,6	194	95
ARQUA' POLESINE	2.202	771	35,0	69	8,9	69	35
BADIA POLESINE	6.610	2.882	43,6	416	14,4	416	210
BAGNOLO DI PO	1.421	493	34,7	226	45,8	99	50
BERGANTINO	2.033	870	42,8	56	6,4	56	30
BOSARO	1.073	505	47,1	70	13,9	70	35
CALTO	852	325	38,1	22	6,8	22	10
CANARO	2.338	776	33,2	131	16,9	131	65
CANDA	929	362	37,9	52	14,8	52	25
CASTELGUGLIELMO	1.685	625	37,1	178	28,5	125	65
CASTELMASSA	3.287	1.007	30,6	160	15,9	160	80
CASTELNOVO B.	3.047	1.110	36,4	218	19,6	218	110
CENESELLI	2.175	850	39,1	144	16,9	144	70
CEREGNANO	971	461	47,5	103	22,3	92	45
CANALE	467	206	44,1	19	9,2	19	10
LANA	524	205	39,1	33	16,1	33	15
PEZZOLI	802	324	40,4	53	16,4	53	25
CONTARINA	4.749	1.146	24,1	170	14,8	170	85

(\*) - E' stata attribuita l'intera rappresentanza sul totale degli iscritti (c)  
(\*\*) - E' stata attribuita l'intera rappresentanza sul totale degli iscritti e  
reati piu' bassi (vedi punto 10).

Rappresentanza dei soci			Rappresentanza dei voti				RAPPRESENTANZA COMPLESSIVA (TOTALE DELEGATI)
DELEGATI ATTRIBUITI			Voti DC Casarsa '63 rapportati	DELEGATI ATTRIBUITI			
SOI QUOZIENTI INTERI	SOI FRAZI ONARI	TOTALE		SOI QUOZIENTI INTERI	SOI FRAZI ONARI	TOTALE	
(h) Paq : 30	(i)	(l) Paq + i	(m) Paq x c	(n) Paq : 30 500	(o)	(p) Paq + o	
6	1 (15)	7	239.391	7	(25.555) 1	8	14 da 50 e 1 da 15 =715
1	1 (45)	2	59.821	1	(29.273) 1	2	3 da 50 e 1 da 45 =195
-	1 (35)	1	26.985	-	(26.985) 1	1	1 da 50 e 1 da 35 = 85
4	1 (10)	5	125.655	4	( 3.463)	4	8 da 50 e 1 da 10 =410
1	- -	1	17.107	-	(17.107) (1)	(1)	(**) 2 da 50 =100
-	1 (30)	1	37.236	1	( 6.688)	1	1 da 50 e 1 da 30 = 80
-	1 (35)	1	23.785	-	(23.785) 1	1	1 da 50 e 1 da 35 = 85
-	1 (20)	1	12.382	-	(12.382)	-	(*) 1 da 20 = 20
1	1 (15)	2	25.763	-	(25.763) 1	1	2 da 50 e 1 da 15 =115
-	1 (25)	1	13.340	-	(13.340)	-	(*) 1 da 50 = 50
1	1 (15)	2	23.187	-	(23.187) 1	1	2 da 50 e 1 da 15 =115
1	1 (30)	2	30.814	1	( 264)	1	2 da 50 e 1 da 30 =130
2	1 (10)	3	40.404	1	( 9.856)	1	3 da 50 e 1 da 10 =160
1	1 (20)	2	33.235	1	( 2.687)	1	2 da 50 e 1 da 20 =120
-	1 (45)	1	21.897	-	(21.897) 1	1	1 da 50 e 1 da 45 = 95
-	1 (10)	1	9.084	-	( 9.084)	-	(*) 1 da 20 = 20
-	1 (35)	1	8.015	-	( 8.015)	-	(*) 1 da 35 = 35
-	1 (25)	1	13.089	-	(13.089)	-	(*) 1 da 50 e 1 da 5 = 55
1	1 (35)	2	27.618	-	(27.618) 1	1	2 da 50 e 1 da 35 =135

(vedi punto 9 note esplicative).

essendo venuta meno la rappresentanza inerente ai voti a seguito dell'eliminazione del 5



C O M U N I  e  S E Z I O N I	Operazioni preliminari						Rappre
	RISULTATI CAMERA 1963			Iscritti	%	Iscritti ridimensionati	Meta' degli
	TOTALE VOTI VALIDI	VOTI VALIDI DC	% VOTI DC	DC 1963	Iscritti sui voti DC	nati (30% voti DC)	Iscritti ridimensionati e arrotondati
	(a)	(b)	(c) $\frac{b}{a} \times 100$	(d)	(e) $\frac{d}{b} \times 100$	(f) $\frac{d \times 30}{100}$	(g) pari a ?
CORBOLA	2.178	883	40,5	70	7,9	70	35
COSTA DI ROVIGO	2.182	1.090	50,0	229	21,0	218	110
CRESPINO	2.328	1.134	48,7	187	16,5	187	95
DONADA	3.617	1.135	31,4	112	9,9	112	55
FI CAROLO	2.291	873	38,1	111	12,7	111	55
FIESSO UMBERTIANO	3.132	1.214	38,8	116	9,6	116	60
FRASSINELLE POL.	1.358	517	38,1	138	26,7	103	60
FRATTA POLESINE	2.190	937	42,8	132	14,1	132	65
GAI BA	950	327	34,4	52	15,9	52	25
GAVELLO	1.619	577	35,6	108	18,7	108	55
GIACCIANO CON B.	1.526	685	44,9	81	11,8	81	40
ZELO	657	334	50,8	28	8,4	28	15
GUARDA VENETA	1.224	524	42,8	38	7,3	38	20
LENDINARA	8.970	4.067	45,3	339	8,3	339	170
LOREO	2.565	1.214	47,3	177	14,6	177	90
LUSIA	2.099	1.068	50,9	160	15,0	160	80
MELARA	1.788	808	45,2	53	6,6	53	25
OCCHIOBELLO	3.532	982	27,8	146	14,9	146	75
PAPOZZE	1.935	703	36,3	86	12,2	86	45

(\*\*\*) - E' stata ridotta di 1 delegato (da 2 a 1) la rappresentanza inerente al ...

Presenza dei soci			Rappresentanza dei voti				RAPPRESENTANZA COMPLESSIVA (TOTALE DELEGATI)	
DELEGATI ATTRIBUITI			Voti DC Camera '83 rapportati	DELEGATI ATTRIBUITI				
DELEGATI INTERI	DELEGATI RESTITI	TOTALE		DELEGATI INTERI	DELEGATI RESTITI	TOTALE		
(a) per 50	(b)	(c) 100 + b	(d) per 50	(e)	(f) per 50			
-	1 (35)	1	35.761	1	( 5.213)	1	1 da 50 e 1 da 35= 85	
2	1 (10)	3	54.500	1	(23.952)	1	2	4 da 50 e 1 da 10=210
1	1 (45)	2	55.225	1	(24.677)	1	2	3 da 50 e 1 da 45=195
1	1 ( 5)	2	35.639	1	( 5.091)	1	1	2 da 50 e 1 da 5=105
1	1 ( 5)	2	33.261	1	( 2.713)	1	1	2 da 50 e 1 da 5=105
1	1 (10)	2	47.103	1	(16.555)	(2)	(*)	2 da 50 e 1 da 10=110
1	- -	1	19.697	-	(19.697)	1	1	2 da 50=100
1	1 (15)	2	40.103	1	( 9.555)	1	1	2 da 50 e 1 da 15=115
-	1 (25)	1	11.248	-	(11.248)	-	(*)	1 da 50= 50
1	1 ( 5)	2	20.541	-	(20.541)	1	1	2 da 50 e 1 da 5=105
-	1 (40)	1	30.756	1	( 208)	1	1	1 da 50 e 1 da 40= 90
-	1 (15)	1	16.987	-	(16.987)	(1)	(**)	1 da 30= 30
-	1 (20)	1	22.427	-	(22.427)	1	1	1 da 50 e 1 da 20= 70
3	1 (20)	4	184.235	6	( 947)	6	6	9 da 50 e 1 da 20=470
1	1 (40)	2	57.422	1	(26.874)	1	2	3 da 50 e 1 da 40=190
1	1 (30)	2	54.361	1	(23.813)	1	2	3 da 50 e 1 da 30=180
-	1 (25)	1	36.521	1	( 5.973)	1	1	1 da 50 e 1 da 25= 75
1	1 (25)	2	27.299	-	(27.299)	1	1	2 da 50 e 1 da 25=125
-	1 (45)	1	25.518	-	(25.518)	1	1	1 da 50 e 1 da 45= 95

Voti a seguito dell'eliminazione dei 5 resti piu' bassi (vedi punto 10):

...